



COMUNE DI TORREGLIA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Deliberazione N. 6
in data 27-02-2017

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **19:30**, nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, previa convocazione con avviso scritto e tempestivamente notificato, al momento della trattazione dell'argomento risultano:

LEGNARO FILIPPO	P	RIGHELE ALESSIO	P
RIGATO MARCO	P	BETTIN ALBERTO	P
MARCOLONGO IGOR	P	BARBIERO MASSIMO	P
SANTINELLO SILVIA	P	FRISON ENRICO	P
MORONATO ALESSANDRO	P	DAINESE ANDREA	P
MARENESI LORENZO	P		

pertanto risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Sig. Dr. VISCONTI MARIO Segretario Generale del Comune.

Il Sig. LEGNARO FILIPPO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

MORONATO ALESSANDRO

BETTIN ALBERTO

BARBIERO MASSIMO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l' art. 1 c. 42, lett a) della L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che, per l'anno 2017, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016;

Dato atto che il predetto blocco della leva fiscale riguarda anche il potere di istituire nuovi tributi nonché l'eliminazione o la riduzione di agevolazioni;

Richiamata la propria delibera n. 17 del 30/03/2016 con la quale sono state stabiliti i criteri e le aliquote da applicare ai fini della TASI;

Dato atto che:

- l'art. 1 c. 14 lett. a) e b) della Legge di Stabilità 2016 prevede l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al medesimo comma viene stabilito che presupposto TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli;
- che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

Richiamato l'art. 1 c. 28) della L. 28/12/2015 n. 208 che stabilisce che i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono mantenere anche per il 2016 la maggiorazione della Tasi nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Visto l'art. 1 comma 42, lett b) della L. 232/2016 che prevede che per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del succitato art. 1 comma 28) possono continuare a mantenere, con espressa delibera del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per il 2016;

Dato atto inoltre che Legge di Stabilità 2016 ha modificato alcuni criteri di esenzione ed agevolazione;

Evidenziato, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, che l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;

Visto, per quanto concerne l'IMU, che con propria deliberazione il Consiglio Comunale ha stabilito le seguenti aliquote e detrazioni, da applicarsi per l'esercizio 2017;

a) aliquota ordinaria: 8,8 per mille;

b) aliquota agevolata per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di legge aliquota del 4,00 per mille;

Dato atto che vengono mantenute le seguenti detrazioni previste all'art. 27 del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC" a favore dell'immobile in cui il titolare di diritto reale dimora ed abbia fissato la propria residenza (abitazione principale):

1. Immobile adibito ad abitazione principale con rendita minore o uguale a 450,00 euro → detrazione in misura fissa di € 30,00
2. Immobile adibito ad abitazione principale in cui il titolare del diritto reale risiede con il proprio nucleo familiare, con figli a carico di età inferiore o uguale ad anni 26 → detrazione per ciascun figlio € 30,00

Che viene inoltre mantenuta anche per l'anno di imposta 2017, una **detrazione in misura fissa di Euro 30,00** per le seguenti casistiche:

a) a tutti i soggetti passivi Tasi che abbiano compiuto 65 anni, che siano proprietari esclusivamente di abitazione principale ed eventualmente delle pertinenze indicate all'precedente art. 2 del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC" e che siano appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito netto disponibile massimo di € 12.500,00.

b) ai soggetti passivi Tasi, proprietari esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente delle pertinenze indicate al citato art. 2 del regolamento, assistiti dal Comune in via continuativa;

c) ai soggetti passivi proprietari esclusivamente dell'abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidità permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorità.

Ritenuto per quanto concerne la componente TASI di confermare per il 2017 le aliquote nelle seguenti misure:

- **abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9):** aliquota **2,0 per mille**
- **fabbricati rurali ad uso strumentale:** aliquota **1,0 per mille**
- **tutte le altre fattispecie assoggettate a tributo :** aliquota ordinaria **1,8 per mille;**

Vista la Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11/12/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile del responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che dopo l'illustrazione dell'argomento da parte dell'assessore Rigato non si registrano interventi;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Barbiero, Dainese, Frison)

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno di imposta 2017, le seguenti aliquote d'imposta ai fini dell'applicazione della TASI:
 - a) **abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9):** **aliquota 2,0 per mille**
 - b) **fabbricati rurali ad uso strumentale:** **aliquota 1,0 per mille**
 - c) **tutte le altre fattispecie assoggettate a tributo :** **aliquota ordinaria 1,8 per mille;**

2. Di mantenere le seguenti **detrazioni** a favore dell'immobile in cui il titolare di diritto reale dimori ed abbia fissato la propria residenza (abitazione principale):
 - a) Immobile adibito ad abitazione principale con rendita minore o uguale a 450,00 euro
→ **detrazione in misura fissa di euro 30,00**

 - b) Immobile adibito ad abitazione principale in cui il titolare del diritto reale risieda con il proprio nucleo familiare, con figli a carico di età inferiore o uguale ad anni 26 → **detrazione per ciascun figlio euro 30,00.**

3. Di mantenere una **detrazione in misura fissa di Euro 30,00** per le seguenti casistiche:
 - a) a tutti i soggetti passivi Tasi che abbiano compiuto 65 anni, che siano proprietari esclusivamente di abitazione principale ed eventualmente delle pertinenze indicate all' precedente art. 2 del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC" e che siano appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito netto disponibile massimo di € 12.500,00.

 - b) ai soggetti passivi Tasi, proprietari esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente delle pertinenze indicate al citato art. 2 del regolamento comunale, assistiti dal Comune in via continuativa;

 - c) ai soggetti passivi proprietari esclusivamente dell'abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidità permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorità.

4. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5. Di dare atto che le aliquote stabilite al precedente punto 1 decorrono dal 1° gennaio 2017;

6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della TASI, si rimanda alle norme di legge ed al relativo Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 18 del 22/5/2014;

7. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, che a decorrere dall'anno

d'imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

8. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine perentorio del 27 ottobre 2017.

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

ESAMINATA la proposta di delibera da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto di cui sopra

ESPRIME

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarita' tecnica della stessa

Lì, 17-02-17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lazzaretti Manuela

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

ESAMINATA la proposta di delibera da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto di cui sopra

ATTESTA

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarita' contabile;

Lì, 17-02-17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lazzaretti Manuela

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to LEGNARO FILIPPO

Il Segretario Generale
F.to Dr. VISCONTI MARIO

N. 120 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.00 n. 267)

Certifico io sottoscritto incaricato della pubblicazione che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 03-03-2017 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 03-03-2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
f.to L'Istruttore Amm.vo Mara Tommasino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 03-03-2017

p. IL RESPONSABILE 1^ AREA
L'Istruttore Amm.vo Mara Tommasino

REFERTO DI ESECUTIVITA'

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Lì, _____

IL RESPONSABILE 1^ AREA
F.to Dr.ssa Manuela Manfredini